

# Suprema Corte di Cassazione

Sez. I Ric. n. 12192/2017 ud. 10 ottobre 2018

## Memoria

Per i sig.ri .....

## Contro

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc. Coop. a r.l.

Liquidazione Giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana dei  
Consorzi Agrari soc. Coop. a r.l.

\* \* \* \* \*

1.- Con la presente memoria si vuole replicare a quanto rappresentato dalla difesa erariale e dalla Liquidazione giudiziale.

**2.- Questione preliminare sul contenuto del controricorso del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.**

Si deve svolgere innanzitutto una premessa in ragione a quanto rappresentato dalla difesa erariale nel suo controricorso, che risulta essere in contraddizione con quanto la stessa ha rappresentato in sede di giudizio di Cassazione cui alla sentenza 9887/2016. Invero, in quest'ultimo giudizio la stessa difesa erariale aveva formalmente rappresentato che il legislatore aveva approvato l'articolo 12, paragrafo 6, del decreto legge n. 16/2012, convertito con L. n. 44 del 2012, con il quale è andato a definire, in modo espresso, il contenzioso in essere, in ragione del principio dello *Ius Superveniens*, quindi si sarebbe dovuta dichiarare cessata la materia del contendere.

Fatto, quest'ultimo, del tutto taciuto nel controricorso.

Non solo ma sempre la difesa erariale, nulla dice del contenuto dell'ordinanza interlocutoria di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione n. 4801/2014, resa in ragione dell'eccezione formulata dalla difesa della Liquidazione giudiziale secondo la quale lo *ius*

*superveniens* avrebbe potuto costituire una violazione della normativa comunitaria cui alla direttiva 2000/35/CE e 2011/7/UE. Con questa ordinanza, come precisato nel ricorso introduttivo il presente giudizio, la medesima Corte di Cassazione ha rinviato in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia con il fine di verificare *“la compatibilità con le norme comunitarie del sesto comma dell’art. 12 del d.l. 2 marzo 2012 convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44”*, disponendo il seguente provvedimento *“La Corte , letti l’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e l’art 295 c.p.c., chiede alla corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi in via pregiudiziale interpretativa sulle questioni indicate in motivazione, ordina la sospensione del processo”*.

In questa ordinanza, infatti, la stessa Corte ha posto il problema dello *ius superveniens*, come elemento dirimente della fattispecie in contestazione, affermando nell’ambito della propria motivazione (pag. 12) *“Ne consegue l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 12, sesto comma, della predetta legge n. 16/2012, che disciplina in modo inscindibile, sotto i profili del saggio e dell’anatocismo, il calcolo degli interessi dovuti dallo Stato sui crediti dei Consorzi agrari, anche se ceduti ad altri soggetti . Si deve ulteriormente premettere che la disciplina dettata dalla legge n. 16/2012 si sovrappone non semplicemente al regolamento della controversia, come dettato dalla impugnata sentenza della Corte di Appello, ma alla situazione di incertezza determinata dal ricorso”*.

Sulla base di detti elementi la Corte di Cassazione in modo chiaro afferma, sempre nella medesima ordinanza (pag. 19) che *“Nessun dubbio sussiste, poi, sulla rilevanza della questione, poiché, ove l’interpretazione delle norme comunitarie fosse tale da non comportare l’obbligo di disapplicazione, la controversia per cui è causa dovrebbe essere regolata dall’art. 12, comma sesto, del d.l. n. 16/2012”*.

L’ordinanza della Corte di Cassazione ha un contenuto del tutto chiaro, definito e non contestabile, ma in modo del tutto ingiustificato, nel controricorso dell’Amministrazione

Pubblica ne viene omesso ogni suo riferimento, sia alla sua adozione sia al suo contenuto, come pure nulla viene detto della successiva sentenza della Corte di Giustizia.

Il fatto è grave atteso che l'Avvocatura costruisce la sua difesa come se la previsione contenuta nell'articolo 12, paragrafo 6, del decreto legge n. 16/2012, fosse stata sollevata per la prima volta nel giudizio di revocazione.

Non solo ma l'aspetto più grave è che per la medesima Avvocatura dello Stato, con l'emanazione della sentenza in questa sede in revocazione ritiene che l'articolo 12, paragrafo 6, del decreto legge n. 16/2012 sia scomparso dall'ordinamento giuridico e che prevalga rispetto alla legge, la sentenza della Corte di Cassazione n. 9887/2016, riportando la questione in quella "situazione di incertezza determinata dal ricorso" affermata dalla Corte di Cassazione nella richiamata ordinanza.

Per questo aspetto, come si dirà nel proseguo della presente trattazione, gli attuali ricorrenti hanno nella sostanza chiesto a codesta Ecc.ma Corte di Cassazione di volersi pronunciare ex art. 363 c.p.c. proprio chiedere che venga affermato il principio di diritto della sussistenza nel nostro ordinamento della richiamata normativa contenuta l'articolo 12, paragrafo 6, del decreto legge n. 16/2012, sulla cui base gli ex dipendenti della Federconsorzi hanno rinunciato al giudizio contro il Ministro delle Politiche Agricole per addivenire ad accordo transattivo oramai nell'aprile 2013 e ad oggi mai eseguito dalla medesima Pubblica Amministrazione .

Peraltro anche la stessa Liquidazione giudiziale che ha sollevato il dubbio di conformità della norma ai principi comunitaria, sembra essersi scordata di avere sollevato una tale eccezione, e così trovarsi, nel presente giudizio, in perfetta aderenza, in modo del tutto inspiegabile, alla posizione della difesa erariale.

**3.- Eccezioni preliminari sulla tardività del ricorso e sulla pendenza del ricorso presentato dal Commissario delle Federazione Italiana dei Consorzi Agrari.**

Innanzitutto la difesa dei ricorrenti prende atto dell'esistenza di un contenzioso, indicato dalla difesa erariale, che riporta il n. 16292/2017, presentato dal Commissario Governativo della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc Coop a r.l..

Al riguardo, qualora si dovesse ritenere correttamente incardinato detto giudizio e, quindi, sarebbe venuto meno la ragione di ricorso in via surrogatoria presentato dagli ex dipendenti della Federconsorzi che hanno stipulato accordo transattivo con il Medesimo Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rimane comunque ferma la richiesta di provvedimento ex art. 363 c.p.c. già formulata in sede di ricorso introduttivo e di cui si dirà qui appresso.

Riguardo all'eccezione sollevata in ordine alla tardività del ricorso in ragione dell'art. 1 bis comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168. Si contesta al riguardo la ricostruzione svolta dalle controparti, atteso il contenuto controverso del successivo secondo comma. Ove mai dovesse essere data una diversa interpretazione si chiede sin d'ora l'applicazione dell'errore scusabile, atteso che il presente contenzioso ha origine nel 1992 e rispetto al quale si sarebbe dovuto applicare il termine annuale ai fini dell'impugnativa (Corte di Cassazione n. 19301/2017).

#### **4.- Merito del Ricorso in Cassazione per revocazione.**

Nel merito la difesa erariale e quella della Liquidazione giudiziale sostengono non vi è un errore di percezione sul fatto e che comunque il ricorso è infondato.

Secondo la difesa dell'Amministrazione Pubblica *“non può infatti configurarsi come errore sul fatto quello relativo alla inesistenza di una legge. In tal caso, per costante giurisprudenza (da ultimo Cass. N. 17847/2016), si è in presenza di un errore in diritto, che non può di certo farsi valere nei confronti di una sentenza di ultimo grado”*.

Ma chiaramente non è questa la fattispecie in esame.

Come evidenziato in precedenza, la richiesta di revocazione, muove dal presupposto di una falsa percezione dei fatti rappresentati dalla suprema Corte di Cassazione nella

sentenza in questa sede in contestazione. Il punto centrale della questione è che la sentenza n. 9887/2016 non ha assolutamente considerato tutta la fase che ha seguito la dichiarazione fatta espressamente dall'Avvocatura dello Stato sulla esistenza dello Ius Superveniens nell'articolo 12, paragrafo 6, del decreto legge n. 16/2012, e quindi il contenuto dell'Ordinanza della medesima Suprema Corte n. 4801/2014 sopra richiamata che ha rinviato alla verifica pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, né quanto stabilito dalla successiva sentenza di quest'ultimo organo giurisdizionale europeo.

Quindi, nel caso in specie, la questione assume una rilevanza ben diversa dal presunto e quanto inesistente errore di diritto.

La questione attiene proprio alla mancanza totale, da parte della Corte di Cassazione, di rappresentazione dei fatti sopraindicati, assolutamente rilevanti e ciò è avvenuto in modo del tutto ingiustificato, un vero "*abbaglio dei sensi*". La sentenza in contestazione ha praticamente ignorato fatti essenziali ed ha ignorato completamente lo Ius Superveniens espressamente approvato dal legislatore per definire la presente fattispecie.

Invero, se codesta Suprema Corte avesse ricostruito, in sede di decisione, i fatti in modo puntuale avrebbe dovuto affrontare quanto affermato della richiamata ordinanza della Corte di Cassazione, e constatare, l'assoluta, rilevanza del D.L. nell'articolo 12, paragrafo 6, del decreto legge n. 16/2012, considerando che la sua emanazione era tale da ritenerla ius superveniens e quindi definire il giudizio, con pronuncia della cessazione della materia del contendere.

Del resto proprio per la qualità della richiamata norma, la Corte di Cassazione, con la citata ordinanza, ha rinviato, su richiesta di una delle parti in giudizio, la questione ai sensi dell'art. 267 del TFUE, di verifica della conformità della predetta norma alla normativa comunitaria in materia di interessi moratori.

In buona sostanza, la Suprema Corte di Cassazione, in sede di sentenza definitiva, avrebbe dovuto, nella ricostruzione in fatto, considerare il contenuto della predetta ordinanza, che ha affermato che *“Ne consegue l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 12, sesto comma, della predetta legge n. 16/2012, che disciplina in modo inscindibile, sotto i profili del saggio e dell’anatocismo, il calcolo degli interessi dovuti dallo Stato sui crediti dei Consorzi agrari, anche se ceduti ad altri soggetti . Si deve ulteriormente premettere che la disciplina dettata dalla legge n. 16/2012 si sovrappone non semplicemente al regolamento della controversia, come dettato dalla impugnata sentenza della Corte di Appello, ma alla situazione di incertezza determinata dal ricorso (...) la controversia per cui è causa dovrebbe essere regolata dall’art. 12, comma sesto, del d.l. n. 16/2012”*.

Se codesta Suprema Corte avesse ricostruito il fatto considerando la predetta ordinanza avrebbe dovuto necessariamente risolvere la vicenda in senso opposto a quanto deciso.

Invece in detta sentenza, detta ricostruzione dei fatti è stata completamente omessa ed ignorata, non considerando nulla di ciò che si è verificato, neppure della successiva sentenza della Corte di Giustizia.

Quanto rappresentato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza è peraltro in linea con la costante giurisprudenza di Codesta Suprema Corte di Cassazione in materia di Ius Superveniens, *“Nel giudizio di legittimità, lo Ius Superveniens che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione e, dall’altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso”*. (Cass Civile, Sez V, 17 luglio 2018 n. 18900, Cass. Sez V, 8/05/2006 n. 10547, Cass., Sez. lavoro, n. 3492/2005)

Rilevanza dello Ius Superveniens che è stata chiaramente evidenziata dall’ordinanza di codesta Suprema Corte, attraverso il rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, ma ciò

emerge, in modo chiaro negli stessi lavori parlamentari in sede di approvazione della legge di conversione del decreto legge n.16/2012:

<http://leg16.camera.it/126?tab=6&leg=16&idDocumento=5109&sede=&tipo=>

<http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/NV5109.htm> (1)

---

(1) *“Le norme disciplinano il calcolo degli interessi sui crediti (comprensivi di spese e di interessi già maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità) derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali svolte dai consorzi agrari per conto e nell’interesse dello Stato (comma 6). Si tratta, come precisato dal testo, dei crediti comprensivi di spese e di interessi già maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità.*

*In particolare, i predetti crediti producono interessi calcolati nei modi seguenti: fino al 31 dicembre 1995, sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo, sulla base dei soli interessi legali.*

*Le norme in esame si applicano ai crediti diversi da quelli estinti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 410 del 1999, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell’agricoltura e registrati dalla Corte dei conti.*

*La legge n. 410 del 1999, richiamata dal testo, ha disciplinato l’ordinamento dei consorzi agrari, intervenendo anche per regolare il pregresso creditizio derivante dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell’interesse dello Stato. Con l’articolo 8 si dichiarò l’estinzione: dei crediti quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell’agricoltura e registrati dalla Corte dei conti; delle spese e degli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997. I crediti erano quelli vantati dai consorzi per le campagne ammassi dei cereali, svolte negli anni tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni sessanta, crediti che nel tempo avevano raggiunto la cifra di circa 1.110 miliardi di lire. La legge 410/1999 aveva previsto che il rimborso avvenisse con la emissione da parte del Tesoro di titoli di Stato in tre tranches: 470 miliardi di lire nel 1999, 440 miliardi nel 2000 e l’ultima quota da 200 miliardi nel 2001. Nel rimborso erano inclusi anche gli interessi maturati (così calcolati: fino al 31 dicembre 1995, sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997, sulla base dei soli interessi legali). A definitiva chiusura del pregresso veniva anche stabilito che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali crediti fossero estinti d’ufficio, all’atto dell’assegnazione dei suddetti titoli di stato, con perdita di efficacia di quelli non ancora passati in giudicato. Trattandosi poi di crediti ormai estinti, la relativa disciplina fu ritenuta superflua ed il DL 18 maggio 2006, n. 181, dispose l’abrogazione dell’articolo 8 della legge n. 410.*

*La relazione tecnica afferma che il comma 6 è volto a uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio di cui i consorzi agrari non erano più titolari alla data di entrata in vigore della legge n. 410 del 1999 al trattamento degli interessi sui crediti di cui i consorzi stessi erano invece titolari. Questi ultimi vennero estinti - ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 410 del 1999 - sulla base di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 % con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 e sulla base degli interessi legali per gli anni successivi. Il comma 6 estende pertanto lo stesso trattamento ai medesimi crediti che i singoli consorzi agrari avessero ceduto a terzi e di cui, conseguentemente, non risultassero più titolari alla data dell’entrata in vigore della legge n. 410 del 1999. La norma è finalizzata anche ad evitare che crediti analoghi possano essere oggetto di trattamento diverso, con i conseguenti rischi di violazione di principi comunitari anche in tema di aiuti di Stato.*

*La relazione illustrativa precisa che i crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio svolte dai consorzi agrari ai sensi del D. Lgs. 169 del 1948 e della legge 1294 del 1957 erano sottoposti ad un regime di separazione contabile e quindi non erano conteggiabili, nella cessione dei beni, con gli altri crediti vantati dai consorzi agrari alla data di entrata in vigore della legge 410 del 1999 (questi ultimi vennero estinti con le modalità indicate dalla RT; ossia: fino al 31 dicembre 1995, applicando il tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40%; per gli anni successivi, applicando gli interessi legali).*

*La Nota del Ministero dell’economia del 19 marzo 2012 afferma che le norme, facendo salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato, garantiscono le posizioni pregresse, assicurando un risparmio sugli interessi per quanto riguarda i crediti tuttora oggetto di contenzioso. La Nota evidenzia che non si dispone, invece, di elementi per definire a priori un eventuale aumento del contenzioso derivante dalla circostanza che risulterebbe ridotto il valore dei crediti vantati verso lo Stato dai consorzi agrari”.*

Fattispecie, confermata dalla stessa sentenza della Corte di Giustizia che chiarisce i termini della questione, precisando che (punto 22) *“La Corte Suprema di Cassazione chiarisce, in via preliminare, che l’articolo 12, paragrafo 6, del decreto legge n. 16/2012 è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, per il fatto che, al momento dell’entrata in vigore di detto provvedimento, le questioni relative al tasso d’interesse applicabile e all’anatocismo non avevano costituito l’oggetto di una decisione passata in giudicato”*.

Di qui la stessa Corte di Giustizia afferma al successivo (punto 24) *“Il giudice nazionale ritiene dunque che sia necessario valutare la compatibilità dell’articolo 12, paragrafo 6, del decreto legge n. 16/2012 con le disposizioni del diritto dell’Unione”*; precisando poi (punto 28) *“Orbene, risulta dall’ordinanza di rinvio che il credito della Federconsorzi controverso nel procedimento principale è sorto nell’ambito di rapporti, qualificati dal giudice del rinvio come mandato ex lege, intercorsi fino al 1967 tra lo Stato italiano e vari consorzi agrari, e che il credito suddetto era derivato da una cessione di crediti risultanti dalle spese effettuate da tali consorzi prima di quella data per conto e nell’interesse dello Stato nell’ambito del mandato di cui sopra”*. Si legge ancora (punto 29) *“Il giudice del rinvio si chiede, nondimeno, se dall’obbligo di recepimento delle direttive 2000/35 e 2011/7, nonché dagli articoli 3, paragrafo 3, e 6 della prima di tali direttive e dagli articoli 7 e 12 della seconda di esse, risulti che la Repubblica italiana non poteva legittimamente adottare le disposizioni del decreto legge n. 16/2012, convertito in legge, che sono idonee a modificare gli interessi del credito della Federconsorzi a sfavore di quest’ultima”*.

In definitiva la Corte di Giustizia ha affermato che *“Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alle questioni seconda, terza, quarta e quinta dichiarando che l’articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché gli articoli 3, paragrafo 3, e 6 della*



*direttiva 2000/35 e gli articoli 7 e 12 della direttiva 2011/7 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale abbia fatto uso della facoltà prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della prima delle citate direttive, possa, durante il termine di trasposizione della seconda di esse, adottare disposizioni legislative, come quelle in questione nel procedimento principale, idonee a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall'esecuzione di un contratto concluso prima dell'8 agosto 2002".*

Risulta evidente che se la Suprema Corte di Cassazione avesse ricostruito correttamente i fatti accaduti non avrebbe mai potuto pronunciarsi come rappresentato nella sentenza n. 9887/2016, ma avrebbe dovuto, ineluttabilmente, pronunciarsi per la cessata materia del contendere.

**5.- Richiesta di affermazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. – anche in ragione dei principi residuali di effettività e di nomofilachia della Suprema Corte di Cassazione.**

La difesa erariale contesta la richiesta avanzata dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., affermando che *“per mero scrupolo difensivo si eccepisce anche l'inammissibilità della richiesta di provvedimento ex art. 363 c.p.c.”*.

Al riguardo, appare opportuno precisare, come evidenziato in sede di ricorso, che i ricorrenti hanno avanzato ricorso per revocazione in ragione proprio del contenuto della sentenza della Corte di Cassazione 9887/2016 che ha disconosciuto l'applicazione dello Ius Superveniens, creando una confusione tale che ha permesso all'Avvocatura dello Stato di non applicare l'art. 12 comma del D. L. 16/2012 al pagamento della transazione definita dal Ministero delle Politiche agricole che sarebbe dovuta essere pagata con parte degli importi dovuti dal medesimo Dicastero in favore della Federazione Italiana di Consorzi Agrari, attualmente in bonis, a seguito di procedura di concordato preventivo.

Invero con apposito DM del 9 dicembre 2010 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (depositato in atti unitamente all'accordo transattivo), ha nominato un nuovo Commissario governativo della Federazione italiana dei consorzi agrari, con il compito tra l'altro, di definire un accordo transattivo con gli ex dipendenti della medesima Federazione italiana utilizzando parte dei crediti degli ammassi oggetto di contenzioso.

Si ribadisce anche in questa sede che il richiamato DM non solo non è stato mai impugnato da soggetti terzi, ma non è stato mai oggetto di revoca ed il Commissario allora nominato, che ha sottoscritto, su mandato del medesimo Ministero delle Politiche Agricole, l'accordo transattivo nell'aprile del 2013 è tutt'ora nelle sue funzioni.

Come emerge dalle stesse premesse dell'accordo transattivo il Commissario Governativo *“con nota del 3 maggio 2012, prot. 32 AB (all. n. 3), rivolta al Tribunale Civile di Roma sez. II dott. Cricenti, nonché all'avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rinvio “della trattazione della controversia pendente, allo scopo di poter consentire l'avvio di una trattativa in conformità a quanto prescritto dal DM dell'8 dicembre 2010” e ciò anche in ragione dell'art. 12 commi 6 e 7, del D.L. n. 16 n. 2012 convertito dalla L.n. 44 del 2012”*.

Nota che è stata richiamata dalla sentenza dello stesso Tribunale civile di Roma che recependo la transazione intercorsa tra il Commissario e gli ex dipendenti ha disposto la cessazione della materia del contendere, per quel contenzioso, con sentenza n. 24512/2013 del 6 dicembre 2013 (anch'essa depositata in atti).

L'accordo transattivo è stato raggiunto proprio a seguito dell'emanazione dell'art. 12 commi 6 e 7, del D.L. n. 16 n. 2012, per un importo, molto basso, pari al 33% sul quanto espresso dalla CTU disposta dal medesimo Tribunale civile di Roma, in ragione del fatto che la nuova norma, con la modifica del tasso d'interesse aveva ridotto l'importo dovuto alla medesima Federconsorzi, ma al tempo stesso la norma poneva

fine ad un annoso contenzioso e quindi rendeva certo e rapido il pagamento della transazione stessa.

Tanto è vero che le parti (Commissario ed ex dipendenti) avevano fissato quale data di esecuzione della transazione proprio l'emanazione della sentenza della Corte di Cassazione, che in ragione dello Ius Spervenians doveva essere in modo ineluttabile di cessazione della materia del contendere.

I fatti erano indirizzati ad una tale definizione, come lo dimostra poi la richiamata Ordinanza della Corte di Cassazione del 2014 e la successiva sentenza della Corte di Giustizia. Tuttavia il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 9887/2016 che non ha applicato lo ius supervenies, ha permesso alla difesa erariale di opporsi al pagamento della transazione.

Di qui il ricorso per revocazione con la richiesta espressa dei ricorrenti di richiesta alla Corte di Cassazione di pronunciarsi con un principio di diritto ex art. 363 c.p.c. in ordine alla esistenza ed applicabilità dell'art. 12 comma 6 del D.L. n. 16/2012.

Al riguardo, la difesa erariale, sempre in modo del tutto incomprensibile, sostiene che *“la Pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito”*.

Invero sempre secondo la difesa erariale *“Ne consegue che il principio di diritto che la Corte sarebbe chiamata ad enunciare, non sarebbe in alcun modo idoneo a scalfire il giudicato derivante da Cass. 9887/2016”*.

Aggiunge la difesa erariale che *“E poiché l'interesse dei ricorrenti si sostiene sia condizionato alla percezione da parte di federconsorzi delle somme asseritamente dovute dal MIPAF, appare evidente come un a pronuncia ex art. 363 c.p.c. non possa essere di alcuna utilità”*.

La questione è strumentalmente mal posta. Quello che chiedono gli attuali ricorrenti ex dipendenti della Federconsorzi è che la Corte di Cassazione affermi il principio di

diritto ovvero se esiste e quindi se è applicabile l'art. 12 commi 6 e 7, del D.L. n. 16 n. 2012.

Aggiunge la difesa erariale in modo del tutto ingiustificato e non comprensibile che *“D'altro canto la ratio della norma è quella di consentire alla Corte di pronunciarsi su di una questione di interesse generale nonostante la inammissibilità del ricorso, con pronuncia destinata pertanto ad affermare un principio di diritto e non certo a risolvere solo un caso concreto (come sarebbe nella fattispecie), caso concreto che coerentemente il comma 4 prevede non possa essere inciso da tale pronuncia”*.

E' evidente l'infondatezza della tesi dell'Avvocatura dello Stato, in quanto non vi è nessun caso da risolvere per i ricorrenti ex dipendenti della Federconsorzi, i medesimi hanno sottoscritto una transazione in ragione della richiamato Dm del 9 dicembre 2010. Ma il punto è che la sentenza 9887/2016, con al sua pronuncia ha creato confusione in ordine alla esistenza e alla applicabilità della norma contenuta dal D.L. 16/2012 e quindi la stessa Corte di cassazione deve fare chiarezza. Come, peraltro si era correttamente espressa la stessa Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n. 4801/2014 affermando che *“Si deve ulteriormente premettere che la disciplina dettata dalla legge n. 16/2012 si sovrappone non semplicemente al regolamento della controversia, come dettato dalla impugnata sentenza della Corte di Appello, ma alla situazione di incertezza determinata dal ricorso”*.

Ebbene oggi con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione in contestazione n. 9886/2016 ci troviamo nella stessa situazione di incertezza evidenziata dalla richiamata Ordinanza, che sottoscrivono una transazione in ragione di una norma dello Stato che viene nascosta dalla sentenza n. 9887/2016.

Per questo gli ex dipendenti sono stati costretti ad intervenire in detto giudizio per chiedere che la Suprema Corte di Cassazione, in ragione del principio di effettività e nomofilachia, chiarisca l'esistenza della norma e della sua efficacia ed applicabilità.

Del resto l'art. 65 ord. giud. (r.d. 30.1.1941, n. 12) (2) conferisce il compito alla Suprema Corte di Cassazione di assicurare non solo l'esatta osservanza della legge ma anche la sua uniforme interpretazione e l'unità del diritto oggettivo nazionale.

La Corte di Cassazione è, quindi, custode della regola.

In altri termini con la cessata materia del contendere, come aveva originariamente affermato la stessa Suprema Corte di Cassazione nella richiamata ordinanza n. 4801/2014 vi sarebbe stata una chiara posizione e quindi l'applicabilità della richiamata legge “Nessun dubbio sussiste, poi, sulla rilevanza della questione, poiché, ove l'interpretazione delle norme comunitarie fosse tale da non comportare l'obbligo di disapplicazione, la controversia per cui è causa dovrebbe essere regolata dall'art. 12, comma sesto, del d.l. n. 16/2012”.

La questione assume rilevanza in quanto l'accordo transattivo, che si ripete è stato adottato a seguito del DM 9 dicembre 2010 tutt'ora vigente e che ha conferito al Commissario Governativo nominato a definire l'accordo transattivo, è stato sottoscritto dalle parti, rinunciando al giudizio, in buona fede, dando per certa l'applicazione dell'art. 12 comma 6 D. L. 16/2012.

Come si legge nelle premesse dell'accordo transattivo *“il Commissario, con nota del 3 maggio 2012, prot. 32 AB (all. n. 3), rivolta al Tribunale civile di Roma sez. II G.I. dott. Cricenti, nonché all'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rinvio “della trattazione della controversia pendente, allo scopo di poter consentire l'avvio di una trattativa in conformità a quanto prescritto dal D.M. dell'8 dicembre 2010” e ciò anche in ragione dell'art. 12 commi 6 e 7, del D.L. n. 16 n. 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 2012”*. Fattispecie del resto confermata dalla sentenza del medesimo

---

(2) L'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario italiano (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12) afferma che: «La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.»

Tribunale civile di Roma n. 24512/2013 del 6 dicembre 2013 di cessazione della materia del contendere.

Ebbene nel caso in specie vi è un interesse generale da andare a definire l'applicazione di una norma vigente del nostro ordinamento emanata, come precisato dalla Corte di Cassazione nella richiamata ordinanza n. 4801/2014, tale da far venir meno un contenzioso che dura dal 1992.

Inoltre la questione assume una rilevanza maggiore in quanto si innesca in una vicenda che ha inciso nella buona fede di circa 800 ex dipendenti che hanno aderito a quanto proposto dalla medesima Pubblica Amministrazione con il DM del 9 dicembre 2010, accettando un accordo transattivo al 33% del valore della CTU disposta nel contenzioso dinanzi al Tribunale civile di Roma, che trae la sua provvista dal D.L. n. 16/2012.

Ma la rilevanza generale sta proprio nell'esistenza di una norma primaria voluta dal Governo come decreto legge e poi confermata dal Legislatore in sede di conversione, e, per nessuna ragione, può essere fatta venir meno dalla Suprema Corte di Cassazione e ciò anche in ragione del principio della separazione dei poteri cui alla nostra carta costituzionale. Di qui la questione assume una rilevanza istituzionale di livello generale e proprio di tenuta dell'ordinamento giuridico italiano.

#### **6.- Eccezione formulata dalla difesa della Liquidazione giudiziale dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari.**

Ultima rappresentazione riguarda quanto affermato dalla liquidazione giudiziale che afferma che i dipendenti non avrebbero diritto ad alcuna somma.

Anche in questo caso la liquidazione come la difesa erariale rappresenta, in modo a dir poco errato, i fatti e l'eccezione risulta essere per un verso non oggetto del presente giudizio e sotto altro profilo del tutto destituita di fondamento.

Al riguardo il DM del 9 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche agricole sopra richiamato (allegato all'accordo transattivo depositato in atti), nelle sue premesse

richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 15 luglio 2009, n. 16504, secondo cui la Federconsorzi, ammessa al concordato preventivo, conserva la propria soggettività giuridica e che, nella procedura di concordato preventivo, *“una parte dei beni acquisiti dal liquidatore giudiziale non è compresa tra quelli contemplati dal concordato medesimo, trattandosi di beni costituenti un patrimonio a gestione separata per conto dello Stato”*;

Fattispecie che esclude in modo chiaro che i crediti riferiti alla contabilità separata dello Stato non potevano essere oggetto di cessione a terzi e quindi non sono stati e non potevano essere come beni caduti nel concordato. Peraltro la liquidazione giudiziale, in sede di riparto a superato di gran lunga la quota del 42 % fissato dalla sentenza di omologazione disposta nell'ottobre 1992 dal Tribunale fallimentare di Roma, pertanto la Liquidazione nulla può rivendicare .

Ma anche a tutto voler concedere la quantificazione della complessiva transazione che ammonterebbe a circa € 75 milioni, corrisponderebbe a meno del 25% dell'importo che deriverebbe dall'applicazione del D.L. n. 16 del 2012.

Pertanto anche quest'ultima eccezione di carenza d'interesse dei ricorrenti, formulata dalla liquidazione, deve essere disattesa.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso e comunque affinché codesta Corte si pronunci ex art. 363 c.p.c. secondo quanto rappresentato anche nel presente giudizio

Roma 28 settembre 2018

